

**COMUNE DI
UBIALE CLANEZZO**
(provincia di Bergamo)

**REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE
DEL CENTRO RACCOLTA RIFIUTI COMUNALE**

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 18.11.2015

SOMMARIO

Servizi di raccolta presso il Centro di Raccolta	3
Art. 1 - Centro di Raccolta.....	3
Art. 2 - Sicurezza e Divieti.....	4
Art. 3 - Sanzioni.....	6

Servizi presso il centro di raccolta rifiuti

Art. 1 – Centro di Raccolta.

1. Il Centro di Raccolta comunale di Ubiale Clanezzo è ubicato in Via Bondo ed è tale ai sensi della comunicazione effettuata dall'A.C. di Ubiale Clanezzo all'Amm.ne Prov.le di Bg del 05.11.2005 prot 3783/10/1 con la quale si autorizzava anche l'utilizzo dello stesso.
2. Gli orari di apertura al pubblico ed agli operatori comunali, sono regolamentati su indicazione dell'Amministrazione Comunale.
Su disposizione dell'Amministrazione Comunale e previa adeguata informazione agli utenti, tali orari possono essere variati secondo la stagionalità, i periodi feriali e le festività o future diverse esigenze.
Negli orari di apertura il Centro di Raccolta è sempre presidiato da personale.
3. Il comune utilizza il Centro di Raccolta quale struttura a supporto dei servizi comunali di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
4. Presso il Centro di Raccolta possono essere conferiti direttamente dall'utenza i rifiuti ingombranti e tutte le frazioni RU e RUA per i quali sia individuata una concreta possibilità di smaltimento differenziato o recupero finale.
5. In particolare il Centro di Raccolta intende rappresentare il punto di raccolta tramite conferimento diretto delle seguenti tipologie :

A1 rifiuti urbani (non pericolosi):

- 20 01 01 carta e cartone
- 20 01 02 vetro
- 20 01 25 oli e grassi commestibili
- 20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
- 20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso
- 20 01 38 legno
- 20 01 39 plastica
- 20 01 40 metallo
- 20 02 02 inerti – prodotti da piccoli interventi domestici (conferiti dal cittadino che ha eseguito le operazioni)
- 20 02 01 rifiuti biodegradabili - rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
- 20 03 07 rifiuti ingombranti
- 16 01 03 pneumatici – prodotti dalle sole utenze domestiche

A2 rifiuti urbani pericolosi, unicamente se provenienti da utenze domestiche (non da attività produttive presenti sul territorio, non potendo tali frazioni essere assimilate a rifiuti urbani):

- 20 01 21* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
- 20 01 23* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
- 20 01 26* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
- 20 01 27* vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
- 20 01 31* medicinali citotossici e citostatici
- 20 01 33* batterie e accumulatori
- 20 01 35* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso

6. Tipologie di rifiuti non ammesse

Non possono essere conferite e stoccate nel Centro di Raccolta tipologie di rifiuti urbani differenti da quelli sopraelencati, nonché rifiuti misti, rifiuti di natura organica (umido), ancorché raccolti separatamente e rifiuti secchi non suscettibili di riuso, ancorché raccolti separatamente (frazione residuale).

In via del tutto eccezionale, dettata dall'emergenza e previa l'adozione delle misure necessarie a non compromettere la salute e l'ambiente, lo stoccaggio temporaneo di tali tipologie di rifiuti, può essere disposto con ordinanza del Sindaco ai sensi dell'articolo 191 del D. L.vo 152/06 .

7. Sono altresì ammessi i rifiuti urbani non pericolosi, come previsto dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 21.03.2011, provenienti da attività artigianali, agricole, commerciali e di servizi come meglio descritti dal comma 9 del presente regolamento.

8. Sono infine ammessi al conferimento, su disposizione dell'ufficio competente che ne determina altresì tempi e modalità, i rifiuti derivanti da specifiche raccolte differenziate attuate sul territorio comunale dal personale addetto incaricato ed autorizzato (*per es.: rifiuti abbandonati raccolti nella Giornata Ecologica, svuotamento cestini pubblici, ecc.*)

9. Nel Centro di Raccolta sono ammessi il conferimento e lo stoccaggio in aree e specifici contenitori delle tipologie di rifiuti di cui ai punti A1 e A2, comma 5, del presente articolo.

10. Nel Centro di Raccolta non sono ammessi:

- a) le operazioni di cernita manuale o meccanica di rifiuti misti;
- b) le operazioni di trattamento e trasformazione dei rifiuti (esempio: compostaggio degli scarti verdi, combustione);
- c) i prelievi dei rifiuti di cui all'elenco "A1" e "A2", comma 5, del presente articolo, se non effettuati dai mezzi autorizzati al conferimento degli stessi agli impianti di ricezione finale.
- d) non è ammesso il riutilizzo di oggetti e materiali suscettibili di riuso (es. mobili dimessi, oggetti d'arredo, legna da ardere, ecc.), che fossero già posizionati nei cassoni o nei rispettivi alloggiamenti.

E' assolutamente vietato entrare ed asportare oggetti dai contenitori e conferire nel contenitore degli ingombranti frazioni separabili e recuperabili/riciclabili.

11. Soggetti abilitati al conferimento dei rifiuti

Il conferimento è ammesso esclusivamente agli utenti iscritti nel ruolo per la tassa o tariffa rifiuti;

l'utente dovrà dimostrare di essere soggetto abilitato al conferimento dei rifiuti.

Gli utenti del Centro di Raccolta sono tenuti all'osservanza del presente regolamento e specificatamente alle seguenti norme:

- conferire esclusivamente i materiali ammessi;
- conferire i materiali suddivisi per tipologia, in modo tale di non costituire intralcio in fase di scarico (esempio: per conferimento di un serramento, questo deve essere già scomposto nelle sue diverse componenti, prima dell'ingresso all'isola ecologica);
- seguire le indicazioni del personale preposto alla gestione del Centro di raccolta, nonché quelle riportate dall'apposita segnaletica.

12. Dotazione di attrezzature

Il Centro di Raccolta è fornito delle attrezzature e degli impianti necessari a norma di legge a garantire l'agibilità e la sicurezza.

Oltre a ciò, l'impianto deve essere fornito di tutte le attrezzature necessarie a garantire il migliore funzionamento e la pulizia e cioè di contenitori idonei per lo stoccaggio per le tipologie di rifiuti di cui all'elenco "A1" e "A2" comma 5.

Art. 2 – sicurezza e divieti.

1. Sicurezza

Tutte le attività svolte nel Centro di Raccolta devono svolgersi nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza.

Il Conducente del Centro di Raccolta è tenuto a fornire adeguata assistenza agli utenti, al fine di garantire la sicurezza.

Il Conducente è tenuto a controllare che l'utente conferisca nel modo corretto le diverse tipologie di rifiuti di cui all'elenco "A1", nonché ad assistere l'utente, qualora si renda necessario o utile.

Il Conducente è tenuto a svolgere direttamente le operazioni di collocazione nei contenitori specifici delle tipologie di rifiuti del succitato articolo.

Qualora l'utente contravvenga intenzionalmente agli obblighi di cui al successivo punto, il Conducente è tenuto a scoraggiarlo informandolo delle sanzioni previste e, se necessario, richiedendo l'intervento della Polizia Locale.

2. Divieti

- a) È vietato abbandonare all'esterno del Centro di Raccolta qualsiasi tipologia di rifiuto;
- b) È vietato abbandonare rifiuti fuori dagli appositi contenitori e/o spazi;
- c) È vietato introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali;
- d) È vietato occultare all'interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi: il conferente è responsabile dei danni da inquinamento all'ambiente causato dal conferimento di rifiuti non ammissibili anche soprattutto se la natura inquinante del materiale conferito o la sua collocazione all'interno del carico fossero tali da sfuggire ad un controllo visivo;
- e) È vietato arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente nel Centro di Raccolta;
- f) È vietato, se non espressamente autorizzato dagli uffici comunali competenti, effettuare il recupero di qualsiasi tipo di materiale presente all'interno del centro di raccolta;
- g) È vietato agli utenti e operatori vendere a terzi il materiale conferito presso il Centro di Raccolta;
- h) È fatto divieto al Conducente, in caso di guasto degli impianti o delle infrastrutture a rete di cui il Centro di Raccolta è dotata, di manometterli. Eventuali guasti, tali da richiedere l'intervento di specialisti, devono essere comunicati agli uffici comunali competenti, affinché provvedano a disporre l'intervento necessario;
- i) È vietato intrattenersi all'interno dell'area al termine delle operazioni di scarico.

3. Il Centro di Raccolta potrà inoltre fungere da punto di riferimento e di deposito temporaneo per raccolte differenziate attuate sul territorio.

4. I contenitori presenti nel centro di raccolta dovranno avere le seguenti caratteristiche indicative:

- a) essere dotati di cartelli con scritte ben leggibili riportanti la tipologia di materiale cui i contenitori sono destinati;
- b) essere di facile accesso all'utenza;
- c) essere di facile accesso per la loro movimentazione e/o svuotamento da parte degli addetti;

In caso di insufficienza di spazio per lo stoccaggio del rifiuto in arrivo, gli operatori del servizio potranno temporaneamente negare l'assenso allo scarico, rinviando l'utente ad un momento successivo.

L'assenso allo scarico potrà essere negato dagli operatori per quel rifiuto che presenti caratteristiche non adeguate al processo di recupero/smaltimento cui dovrà essere destinato.

L'accesso al Centro di Raccolta potrà avvenire:

- direttamente e senza alcuna preventiva autorizzazione da parte dei privati cittadini/utenti
- direttamente e senza alcuna preventiva autorizzazione da parte degli utenti aventi sede nel Comune, produttori/detentori di rifiuti speciali assimilati agli urbani (art.7) rispettando i quantitativi e le tipologie previste dai criteri di assimilabilità dei rifiuti speciali agli R.S.U. (D.C. n. 8 del 21.03.2011);

Art. 3 - Sanzioni

1. Per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, ove non siano già sanzionate da norme di rango superiore e non costituiscano reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000.
2. L'applicazione delle sanzioni non esclude i diritti del Comune, del gestore o di terzi al risarcimento degli eventuali danni dagli stessi subiti.
4. Il personale preposto dal gestore alla sorveglianza del Centro di Raccolta è tenuto a verificare il rispetto del presente Regolamento e a segnalare eventuali infrazioni alla Polizia Municipale e alle altre Autorità competenti per Legge in materia di tutela e di vigilanza ambientali.
5. I proventi generati dalla irrogazione delle sanzioni di cui sopra saranno di competenza dell'Amministrazione comunale e verranno destinati ad attività di tutela ambientale, sensibilizzazione ambientale e/o miglioramento dei servizi ambientali.